

2014/08.02/3
Rif. pratica 08.02/226

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Bene Vagienna, Fraz. S. Stefano n. 32** - Ditta **DELLAFERRERA PAOLO** con sede legale in Bene Vagienna - **Attività IPPC: 6.6. a)** - **“Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico del 28/04/2015, del SUAP del Comune di Bene Vagienna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32 - **Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** in capo alla Ditta DELLAFERRERA GIUSEPPE, con sede legale in Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32 – P. IVA 00769630047;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- con Provvedimento Conclusivo del SUAP di Bene Vagienna di cui al prot. n. 6181 del 02/09/2019, l'AIA suddetta è stata volturata in favore della Ditta **DELLAFERRERA PAOLO**, con sede legale in Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32 - P. IVA 03656170044;
- in data 03/12/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bene Vagienna ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **DELLAFERRERA PAOLO**, con sede legale in Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32 - P. IVA 03656170044 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta **DELLAFERRERA PAOLO** ha effettuato, in data 21/10/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 3043 del 17/01/2020 è stata convocata, per il giorno 05/03/2020 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Bene Vagienna, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 19749 del 04/03/2020;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 13/03/2020, con nota prot. n. 16512, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;

- in data 18/03/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 20727 del 06/04/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- con nota datata 17/03/2022, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione concernente variazioni nella modalità di gestione degli effluenti zootecnici, relativamente alla realizzazione di una platea di stoccaggio della pollina;
- con nota datata 13/06/2022, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione concernente l'installazione di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, utile ai fini della predisposizione del presente provvedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta DELLAFERRERA PAOLO è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il Provvedimento Autorizzativo Unico del 28/04/2015, del SUAP del Comune di Bene Vagienna (costituente rilascio dell'AIA) e successiva voltura rilasciata con Provvedimento Conclusivo del SUAP di Bene Vagienna, prot. n. 6181 del 02/09/2019;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto;**
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo, e contestuale modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **DELLAFERRERA PAOLO**, con sede legale in Bene Vagienna, Fraz. S. Stefano, 32 – P.IVA 03656170044 - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento Autorizzativo Unico del 28/04/2015, del SUAP del Comune di Bene Vagienna (costituente rilascio dell'AIA) e successiva voltura rilasciata con Provvedimento Conclusivo del SUAP di Bene Vagienna, prot. n. 6181 del 02/09/2019;
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

DELLAFERRERA PAOLO
Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>2</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione degli aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici.....</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>7</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>8</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento.....	16
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	16
Ciclo produttivo.....	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	17
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>17</i>
Energia.....	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
Emissioni in atmosfera	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>19</i>
Emissioni Sonore	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>20</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.....</i>	<i>21</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>22</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel comune di Bene Vagienna, in Frazione Santo Stefano n.32, ed è localizzato in area agricola, al Foglio 45, particelle n. 367-1195-1199.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Bene Vagienna è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Bene Vagienna inserisce l'area del complesso IPPC in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici. Anche i ricettori circostanti ricadono in classe III.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con Provvedimento conclusivo del 28/04/2015, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bene Vagienna, in capo alla ditta DELLAFERRERA Giuseppe, con sede legale in Bene Vagienna, Fraz. S. Stefano, 32 – P.IVA 00769630047- per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6. – impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di: a) 40.000 posti pollame, per una consistenza potenziale pari a 147.686 polli da carne (broiler).

Succesivamente è stata effettuata la variazione di titolarità, con il Provvedimento Conclusivo del SUAP di Benevagienna di cui al prot. n. 6181 del 02/09/2019, in favore alla ditta DELLAFERRERA Paolo - P. IVA 03656170044.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento pollame da carne a terra***.

Sono allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile.

Per ogni ciclo produttivo verranno introdotti una parte di maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 56 giorni ad un peso di 3,5 Kg, una parte di femmine saranno vendute a 1,6 Kg dopo 35 giorni e la rimanente parte di femmine vendute a 2,4 Kg dopo 45 giorni. I due gruppi, all'interno di ogni capannone, saranno divisi attraverso idonee barriere che verranno rimosse dopo la vendita delle femmine.

La percentuale di femmine inserite sarà pari a circa il 55% del totale degli animali accasati.

L'allevamento sarà articolato su 5 cicli/anno, dal momento che il ciclo di allevamento dei maschi pesanti si protrae per 56 giorni, intervallati mediamente da 17 giorni di vuoto sanitario.

A fine ciclo, gli animali verranno caricati direttamente sui mezzi di trasporto ed inviati al macello. All'interno dei capannoni verranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste per il successivo lavaggio, rimozione della lettiera esausta e disinfezione dei locali.

Strutture dell'allevamento

L'installazione è costituita da 3 fabbricati.

Allegato 1 – pag. 2

Il capannone 1, in origine ospitante bovini da ingrasso, è stato adattato all'allevamento avicolo e presenta una superficie di allevamento pari a 387,39 m² (34,90 m di lunghezza e 11,10 m di larghezza).

Gli altri due capannoni sono identici, di più recente costruzione, ognuno dei quali dispone di una superficie di allevamento pari a 2.660,87 m² (164,15 m di lunghezza e 16,21 m di larghezza), con locale di servizio di 39 m². La superficie totale di allevamento è dunque pari a 5.709,10 m².

Nella tabella seguente sono riportate le superfici di ciascun ricovero di allevamento:

Ricovero	Superficie utile di allevamento (mq)
Capannone 1	387,39
Capannone 2	2.660,87
Capannone 3	2.660,87
TOTALE	5.709,1

Consistenza dell'allevamento

All'interno del capannone 1, la densità massima allevabile è pari a 33 Kg/m², mentre per i capannoni 2 e 3, il Gestore ha presentato richiesta di deroga per allevare una densità massima di 42 Kg/m². Nel corso del procedimento di riesame, il Gestore ha comunicato che il Servizio Veterinario competente ha concesso la deroga suddetta, ma che la Ditta non ha mai raggiunto tale densità di allevamento.

Pertanto, tutti i ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, per un **totale di 147.686 posti potenziali** (1,6 kg di peso vivo/capo) e 147,6 t di peso vivo totale.

Nella tabella seguente sono indicati i posti potenziali e la consistenza degli animali effettivamente allevati (inferiore a quella potenziale):

Ricoveri	Densità (Kg/m ²)	Animali presenti fino a 35 giorni di allevamento (capi femmine e maschi fino a 1,6 kg p.v.)	Animali presenti fino a 45 giorni di allevamento (capi femmine e maschi fino a 2,4 kg p.v.)	Animali presenti fino a 56 giorni di allevamento (capi maschi fino a 3,5 kg p.v.)	n. posti potenziali	n. capi allevati (*)
Cap. 1	33	7.990	5.327	3.653	7.990	6.500
Cap. 2	42	69.848	46.565	31.930	69.848	57.000
Cap. 3	42	69.848	46.565	31.930	69.848	57.000
TOTALE	-	147.686	98.457	67.153	147.686	120.500

(*) Valore non vincolante – n. capi effettivamente allevati per ogni ricovero, secondo quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione presentata

In particolari condizioni di mercato, la Ditta intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (32 Kg p.v./m²);
- pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (32 Kg p.v./m²);
- galletti con produzione di animali di 2,2 kg/capo venduti dopo 120 giorni di accrescimento (32 Kg p.v./m²).

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione è del tipo a **lettieria integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata.**

All'inizio di ciascun ciclo, all'interno di ogni capannone viene distribuita la lettiera (lolla di riso, circa 400 quintali per ciclo).

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita con mangime finito, *ab libitum* per fasi in funzione dell'età dei polli.

L'acqua è fornita a bassa pressione e viene somministrata attraverso abbeveratoi a goccia dotati di tazza per la raccolta.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari a circa il 4-5%. Generalmente, gli addetti dell'azienda effettuano due ricognizioni giornaliere dei capannoni per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata dagli altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.).

Lo stoccaggio avviene all'interno di cassoni ermetici, conservati in apposita cella frigorifera, che vengono periodicamente svuotati da ditta specializzata.

Valutazione degli aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	147.686 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta	1.721 mc/anno (1.059 t)
Azoto al campo	33.102 kg/anno

Nel corso del procedimento di RIESAME, con apposita integrazione datata 17/03/2022, la Ditta ha comunicato di effettuare la fase di **stoccaggio della pollina.**

In particolare, la Ditta ha provveduto alla realizzazione di una concimaia per lo stoccaggio degli effluenti palabili ottenuti alla fine di ogni ciclo di ingrasso dei polli.

Il fabbricato è situato a distanza di 1.300 metri dall'allevamento, in area agricola, in prossimità di parte dei terreni aziendali a disposizione della Ditta, distante da recettori, quali case di terzi, posti ad una distanza non inferiore a m 200.

La struttura consta di un battuto in cemento armato e tre pareti laterali date da pannelli a getto pieno. La platea presenta dimensione utile di m 22,60 x 30,00, ovvero mq 678; i muri laterali risultano avere altezza di m 9,20, per un volume totale di mc 6.237.

All'interno della concimaia non si accumula acqua piovana, in quanto la stessa è dotata di **copertura costituita da pannelli coibentati e lamiera** verso l'esterno, e pertanto non si registra la produzione di colaticci o acque di scolo.

Il trasporto della lettiera esausta dai capannoni di allevamento alla concimaia avviene mediante rimorchio agricolo da cui si esclude ogni possibilità di perdita di materiale.

In caso di emergenza sanitaria, il Gestore procede allo stoccaggio provvisorio della pollina in un capannone ed al successivo conferimento a Ditta autorizzata.

Generalmente, presso l'allevamento non c'è produzione di acque di lavaggio, in quanto la pulizia dei ricoveri avviene a secco. Se necessario, viene effettuato il lavaggio e la disinfezione con idropulitrice.

Le **lettiere esauste** sono **prevalentemente distribuite su terreni aziendali e in parte residuale cedute a terzi**, ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., come effluente zootecnico.

Le operazioni di utilizzazione agronomica sono attuate mediante lo spandimento sui terreni in conduzione alla ditta, ovvero concessi in asservimento (per circa il 30% della superficie complessiva) al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute nella medesima e in minima parte cedute a terzi, sotto forma di "effluenti zootecnici".

La parte di pollina prodotta, che viene utilizzata in agricoltura direttamente dalla Ditta, è distribuita dalla stessa con carro spandiletame e interrata entro 4 ore dallo spandimento mediante aratura del terreno.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

In merito alla controllabilità della fase di spandimento degli effluenti zootecnici, si rileva quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e può essere intesa, per il momento, suppletiva dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Pertanto, anche alla luce di quanto riportato nel parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 19749 del 04/03/2020, si ritiene opportuno prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete ed è utilizzata principalmente per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la distribuzione delle razioni alimentari, per la gestione delle aperture dei ricoveri, per il funzionamento del sistema di ventilazione e delle celle frigorifere (dove vengono riposti gli animali morti). Presso l'allevamento è presente un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, di potenzialità pari a 165 kW.

Presso l'installazione sono presenti due impianti fotovoltaici:

- sulle coperture del capannone 1 e del portico aziendale, è operativo un impianto di potenzialità pari a 88,80 kW, utilizzato per i consumi aziendali e con cessione dell'energia elettrica prodotta in esubero;
- sulle coperture dei capannoni 2 e 3 è stato collocato un ulteriore impianto fotovoltaico, la cui produzione di energia elettrica non è utilizzata dall'attività di allevamento.

Per il riscaldamento dei pulcini nella fase iniziale del ciclo di allevamento, vengono utilizzati i seguenti impianti, alimentati a GPL:

- per il capannone 1: n. 6 cappe a combustione diretta, mobili e regolabili in altezza, della potenzialità di targa compresa nel *range* di 1,36 kW e 4,40 kW, per un totale massimo di 26,40kW;
- per i capannoni 2 e 3: n. 6 generatori di calore per ogni fabbricato, ognuno della potenza termica pari a 74 kW, per un totale massimo di 888 kW.

Il GPL è stoccato in due serbatoi da 5.000 litri, fuori terra.

Nei ricoveri è inoltre presente un sistema di isolamento termico così costituito:

- per il capannone 1, lana di roccia interposta tra le pareti in muratura e strato di poliuretano sul soffitto;
- per i capannoni 2 e 3 la coibentazione laterale è realizzata da pareti costituite da pannelli sandwich dello spessore di cm 8 ed i soffitti sono dotati di controsoffittatura di pannelli sandwich dello spessore di cm 5 con camera d'aria.

La ditta utilizza il gasolio per le pratiche agronomiche e per l'autotrazione, il carburante è conservato all'interno di n. 2 cisterne fuori terra, ciascuna di capacità pari a 9.000 litri, entrambe dotate di copertura ed idoneo bacino di contenimento.

L'azienda ha fornito i seguenti consumi energetici:

Anno	Presenza media capi	Consumo GPL per riscaldamento	Consumo energia elettrica [MWh_e]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
2017	93.826	2.000 l – 12,80 MWh	53,09	0,50	2,07
2018	100.234	13.500 l – 86,40 MWh	40,35	3,025	1,41
2019	106.760	18.261 litri – 104,01 MWh	37,114	3,278	1,17
2020	104.400	12.180 litri – 77,95 MWh	42,105	2,575	1,39

I consumi energetici specifici risultano in linea con quelli riportati nei documenti di riferimento.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività autorizzata sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione e spandimento agronomico della pollina.

Le emissioni di polveri derivano prevalentemente dalla rimozione della lettiera a fine ciclo.

La **ventilazione è forzata** per tutti i capannoni ed è così costituita:

- per il capannone 1, sono presenti n. 5 ventole della portata pari a 10.000 m³/h poste sul colmo del tetto che estraggono l'aria per depressione;
- per i capannoni 2 e 3, sono presenti n. 14 ventole sulla testata di ogni ricovero aventi portata pari a 40.000 m³/h che estraggono l'aria per depressione. Un avvisatore acustico segnala sia il verificarsi di temperature anomale rilevate all'interno dei ricoveri, sia il verificarsi di concentrazioni anomale di NH₃, rilevate da sonde poste ad altezza della testa degli animali all'interno dei ricoveri. I fabbricati 2 e 3 sono inoltre dotati di *cooling* per il raffrescamento estivo.

I sistemi di riscaldamento presentano potenzialità termiche inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I mangimi vengono acquistati dall'esterno e stoccati in silos aperti unicamente in occasione del carico.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi e la rimozione della lettiera esausta avviene con i sistemi di ventilazione spenti (con finestre e portoni aperti).

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software BAT-Tool del CRPA, che effettua altresì un confronto con il sistema di riferimento. I risultati, riferiti alla capienza massima, sono riportati nelle tabelle che seguono:

SITUAZIONE AZIENDALE (riferito alla stabulazione di 147.686 polli da carne)

INQUINANTE	STABULAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,189	4,721	-	11,223	22,133
CH ₄	-		-	-	2,954
N ₂ O					0,911

Rispetto al sistema di riferimento, il Gestore ha stimato una riduzione delle emissioni di NH₃ del 45,8%.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC proviene dall'acquedotto comunale. Il fabbisogno idrico dello stabilimento è determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali e per i servizi igienici destinati al personale. Per le operazioni di pulizia il consumo di acqua è minimo. È presente in azienda un sistema computerizzato in grado di monitorare i consumi idrici ed individuare eventuali perdite, consentendo una tempestiva riparazione.

Le relazioni di monitoraggio annuale riportano i seguenti dati di consumo idrico:

Anno	Consumo idrico (da acquedotto) (mc/anno)	Consumo idrico SPECIFICO (l/capo/ciclo)
2019	4.901	9,27
2020	4.921	9,06
2021	5.409	10,00

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

Presso l'allevamento è presente uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti, sottoposte a trattamento in fossa Imhoff e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante una trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- sui piazzali non viene effettuato stoccaggio di materiali ed avviene esclusivamente la movimentazione degli automezzi, pertanto non sussiste il rischio d'inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sugli stessi;
- se si verifica l'imbrattamento delle aree di carico/scarico, in occasione del carico/scarico delle gabbie e dell'allontanamento della pollina dai ricoveri, sono state previste operazioni di pulizia. In ogni caso, tali superfici non sono sottoposte a lavaggio e le acque piovane ricadenti su tali aree vengono recapitate sul suolo circostante;
- i rifiuti sono posti in luogo riparato e, quindi, non entrano in contatto con le acque piovane.

Emissioni sonore

La Classificazione acustica comunale inserisce l'area dell'allevamento ed i recettori maggiormente prossimi in classe III.

La Ditta aveva presentato una valutazione dell'impatto acustico dell'allevamento in occasione del rilascio dell'AIA. Dal suddetto documento non si rilevavano criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "alto" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

All'interno dell'installazione non sono stati dichiarati serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Il Gestore ha seguito la “Procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, delineata nel Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, presentando apposita documentazione datata 23/10/2019 (trasmessa unitamente alla documentazione presentata ai fini del riesame).

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l’installazione di che trattasi, **non sussista l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l’analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili -**BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazioni anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell’art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I sul decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59”).

Riesame sull’installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all’argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell’allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all’attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.
BAT 2: buona gestione - BAT 2 a - BAT 2 b - BAT 2 c - BAT 2 d - BAT 2 e	SI	<p>Bat 2a: il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi. Non sono previste opere di stoccaggio per oli minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3 a - BAT 3 b - BAT 3 c - BAT 3 d	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c: vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti per ottimizzazione la parte proteica.</p> <p>Bat 3d: all'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b: vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 4 b - BAT 4 c		Bat 4c: utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche". Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25 .
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Bat 5f: non applicabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	SI	Bat 8a,b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. Bat 8c: i capannoni sono dotati di isolamento termico ad alto rendimento: ▪ Capannone 1: lana di roccia interposto tra le pareti in muratura e strato di poliuretano presente sul soffitto in muratura. ▪ Capannoni 2 e 3: pareti laterali costituite da pannello sandwich di cm 8 e controsoffitto di pannelli sandwich di cm 5 + camera d'aria. Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a LED. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile. Bat 8e,f,g: non applicate per utilizzo delle precedenti BAT. Bat 8h: utilizzo di ventilazione forzata
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<p>BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10 a, - BAT 10 b, - BAT 10 c, - BAT 10 d, - BAT 10 e, - BAT 10 f 	SI	<p>Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali ricettori sensibili. I ricettori sensibili posti nelle prime vicinanze non sono prospicienti al sistema di ventilazione forzata dei fabbricati: il capannone 1 è dotato di ventilazione posta sul colmo del tetto; i capannoni 2 e 3 sono dotati di sistemi di ventilazione posti su testata nella cui direzione non sono presenti ricettori</p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste verso i ricettori sensibili, la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti agli stessi ed in un'area ristretta al fine di limitare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose nelle ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: gli interventi futuri terranno conto dell'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico.</p> <p>Bat 10f: è presente idonea barriera di paglia rimpiazzata in caso di necessità e/o degrado della stessa</p>
<p>BAT 11: ridurre emissioni di polveri</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 11 a - BAT 11 b - BAT 11 c 	SI	<p>Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozione lettiera con ventole di aspirazione aria non in funzione, finestre chiuse e portoni aperti; ventilatori con diffusori verso il basso.</p> <p>Bat 11b,c: non applicate</p>
<p>BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori</p>	NO	<p>Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.</p>
<p>BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche</p>	SI	<p>Bat 13a: è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i ricettori sensibili e si tratta comunque di allevamento esistente: sino alla data odierna non sono stati avanzati esposti ai riguardi</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g		Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: l'aria esausta non viene dispersa dal lato del fabbricato che presenti rettori. Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non pertinente in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti. Bat 13g: interrimento entro le 4 h qualora sugli appezzamenti non vi siano colture in atto.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido. - BAT 14a	SI	Bat 14a: l'azienda pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento in dedita concimaia qualora non fosse possibile l'immediato utilizzo agronomico: all'interno della stessa si procederà a compattamento del cumulo, minimizzando il rapporto tra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido. - BAT 14b - BAT 14c	NO	Bat 14b: non applicata a favore della BAT 14a. Bat 14c: non applicata a favore della BAT 14a; la struttura presenta chiusura su tre lati e tetto di copertura.
BAT15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque -BAT 15° -BAT 15b -BAT 15c -BAT 15d -BAT15e	SI, in parte	Bat 15a: non applicata a favore della BAT 15b e 15c; la struttura presenta chiusura su tre lati e tetto di copertura. Bat 15b: la lettiera esausta viene stoccata in struttura dotata di battuto di cemento, tre muri laterali e tetto di copertura. Bat 15c: la lettiera esausta viene stoccata in struttura dotata di battuto di cemento, tre muri laterali e tetto di copertura da cui non registra ingresso di acqua piovana, né produzione di colaticci o liquidi di scolo. Bat 15d: la struttura consta di capacità sufficiente per conservare l'effluente durante i periodi in cui l'utilizzo agronomico non risulta possibile. Bat 15e: non applicata a favore della BAT 15b e 15c; la struttura presenta chiusura su tre lati e tetto di copertura.
BAT 16, BAT 19	Non pertinenti	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata. Bat 19: non si presume il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	SI	<p>In occasione di utilizzo agronomico degli effluenti:</p> <p>Bat 20a: verrà effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette.</p> <p>Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe.</p> <p>Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso.</p> <p>Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate.</p> <p>Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture.</p> <p>Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati.</p> <p>Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite.</p> <p>Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.</p>
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Non pertinenti	<p>Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.</p>
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	<p>Bat 22: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici gli stessi saranno trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore, qualora sugli appezzamenti non vi siano colture in atto.</p>
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	<p>Bat 23: la Ditta precisa che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione animali e gestione pollina) risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Rispetto al sistema di riferimento, la Ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software Bat-Tool del CRPA, una riduzione pari a circa il 45,8% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
BAT 24: monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti.	SI	Bat 24: una volta l'anno sarà predisposto il bilancio di massa dell'N e del P sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto della P.G. della dieta, del P totale e della prestazione degli animali. In alternativa, se valutato maggiormente rappresentativo, si procederà per la determinazione dell'N e P escreti, mediante analisi annuale degli effluenti.
<p>BAT 32: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 32a - BAT 32b - BAT 32c - BAT 32d - BAT 32e - BAT 32f <p>BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne</p>	SI	<p>Bat 32a: in tutti i capannoni è presente un sistema di ventilazione artificiale: l'aria entra dalle finestre laterali ed esce estratta per depressione dalle ventole.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capannone 1: Le finestre laterali vengono manualmente aperte o chiuse a seconda dell'esigenza; 5 ventole poste sul colmo del tetto estraggono l'aria, 10.000 m³/h, per depressione dall'interno del capannone. ▪ Capannoni 2 e 3: Le finestre laterali sono di tipo wasistas regolate da centraline automatizzate. Un avvisatore acustico rileva il verificarsi di eventuali anomalie legate alla temperatura interna ai capannoni; 14 ventole poste sulla testata di ogni capannone estraggono l'aria, 40.000 m³/h, per depressione dall'interno del capannone. I fabbricati 2 e 3 sono dotati di sistema computerizzato in grado di, in caso di rilevazione di concentrazioni anomale di ammoniaca (prelevate tramite sonde poste all'altezza della testa degli animali), attivare sistemi di ventilazione artificiale di emergenza ai fini di una repentina evacuazione dell'inquinante presente all'interno del capannone e ristabilirne l'ideale habitat. <p>Bat 32b: non pertinente. Bat 32c: i capannoni sono dotati di ventilazione forzata. Bat 32d, e, f: non pertinenti. BAT-AEL: sulla base del calcolo effettuato con il Bat-Tool, la Ditta garantisce il rispetto di un fattore emissivo di 0,04 NH₃/posto animale/anno sul globale dell'allevamento</p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

- 1) **Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore**, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* e di quanto riportato nella Posizione Tecnica di ARPA PIEMONTE, prot. n. 113961 del 27/12/2018, si ritiene di prescrivere che **l'interramento debba essere normalmente effettuato entro 4 ore**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari ad **147.686 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel

presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito indicato nella documentazione agli atti è il seguente: Sig. Dellaferrera Paolo – Tel. 3283064262; in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;

- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 4) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 5) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 6) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 7) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: -DELLAFERRERA PAOLO– Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano n. 32				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONE 1 DI ALLEVAMENTO POLLAME Emissione aria da n.5 ventole della portata pari a 10.000 m ³ /h ciascuna, sul colmo del tetto	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO INTERAMENTE RICOPERTO DI Lolla DI RISO ABBEVERATOI ANTISPRECO RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A VENTOLE FERME
D2-D3	CAPANNONI 2-3 DI ALLEVAMENTO POLLAME Emissione d'aria da n. 14 ventole sulla testata di ogni ricovero, aventi ciascuna portata pari a 40.000 m ³ /h			
D4	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO ED IMMEDIATAMENTE RICHIUSE AD OPERAZIONE ULTIMATA
D5	CONCIMAIA STOCCAGGIO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	STRUTTURA CHIUSA SU 3 LATI CON COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI E LAMIERA
D6	SPANDIMENTO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (di potenza pari a 165 kW, alimentato a gasolio)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
E2-3	N. 2 SERBATOI STOCCAGGIO GASOLIO (di capacità pari a 9.000 litri ciascuno)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Bene Vagienna (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2004) e sue eventuali varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;

12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti/fasi di trattamento	Modalità di scarico ²	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ³	Descrizione	Limiti di emissione
S1	Servizi igienici	Fossa Imhoff per le acque nere e sedimentazione per le acque grigie	saltuario	10 (dato stimato)	SSU	Trincea di sub-irrigazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124 c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i. art. 17)

¹ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

² Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

³ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

DELLAFERRERA PAOLO
Bene Vagienna, Frazione Santo Stefano, 32

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare i consumi di energia elettrica autoprodotta e prelevata dalla rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatori	Punto di consegna energia elettrica		
Consumo di GPL per riscaldamento	Misura diretta discontinua	litri o m3			Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio (autotrazione)	Misura diretta discontinua	litri o m3	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo				
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	<p>Stima mediante bilancio di massa</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione</p>		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	<p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.